



Stagione sportiva 2007/2008

comunicato ufficiale
n° 02 del 07/01/07

Comunicato composto da n° 21 pagine

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Via della Viola 1 – 06122 Perugia
Tel. 075.572.75.42 Fax 075.572.66.84
calcio@uisp.it



Organigramma Lega Nazionale Calcio UISP

Presidente: Simone Pacciani

Vicepresidenti: Vincenzo Bonasera e Andrea Casella.

Presidente del Consiglio: Salvatore Madau

Consiglio Nazionale: Simone Pacciani, Paolo Barilli, Roberto Bertani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Mario Fabiano, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Enzo Gola, Vincenzo Gresolindo, Alberto Lombardi, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuliano Minciotti, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Rocco Varraso, Sergio Vinciprova.

Direzione Nazionale: Simone Pacciani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Paris Moni, Tiziano Pesce.

Coordinatore Segreteria Nazionale: Sergio Biscarini

Settore Attività:

Coordinatore: Paris Moni

Commissione Attività: Paolo Barilli, Luca Dalvit, Mario Fabiano, Renato Molinelli, Sergio Vinciprova.

Settore Arbitrale:

Coordinatore: Paolo Palma

Settore Disciplina e Normativa Generale:

Coordinatore: Tiziano Pesce

Corte Nazionale di Giustizia

Responsabile: Gino Montecchi

Componenti: Cristian Franchitti, Roberto Raviele.

Settore Formazione:

Coordinatore: Roberto Bertani

Responsabile Bilancio e Contabilità: Enzo Gola

Responsabile Immagine e Comunicazione: Claudia Fogliazza

Coordinamento Macro Area Sud: da definire

Circolare del 31 dicembre 2007

NORME DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP STAGIONE SPORTIVA 2007-2008

SCADENZE, QUOTE E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' NAZIONALE

PRE-ISCRIZIONI DELLE LEGHE CALCIO REGIONALI ALL' ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega Nazionale Calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe Regionali Calcio Uisp facendo pervenire, **entro la data del 15 febbraio 2008**, alla Segreteria della Lega Nazionale Calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it):

1. il **modulo informativo di pre-iscrizione** e la **dichiarazione** con la quale si attesta l'applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega Nazionale Calcio Uisp del 31 maggio 2007 (**allegato "A"**),
2. la **ricevuta** del versamento della **cauzione di euro 420,00**;

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega Regionale Calcio intende iscrivere le proprie Associazioni, e coprirà anche eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni (qualora l'importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio 2008, fino alla somma eventualmente dovuta).

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega Nazionale Calcio Uisp, entro i termini sotto riportati.

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di **euro 150,00** per ogni Associazione mancante.

ISCRIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

Le Associazioni, appartenenti alle Leghe Regionali Calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne Nazionali dovranno inviare, **tramite le Leghe Regionali Calcio Uisp**, alla Segreteria della Lega Nazionale Calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it), **entro i termini sotto indicati**:

- ⇒ la domanda d'iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2008;
- ⇒ la ricevuta attestante il pagamento delle quote d'iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione;
- ⇒ le dichiarazioni previste dagli articoli 33 e 34 RA (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alle manifestazioni**).



MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI CAUZIONE
DELLE LEGHE CALCIO REGIONALI ALL' ATTIVITA' NAZIONALE E D'ISCRIZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe Regionali Calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite:

- bollettino postale sul **c.c.p. numero 556407**
- bonifico bancario su **c/c 857235 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA sede di Bologna ABI 5387 CAB 2400,**
intestando entrambi a: **UISP SEDE NAZIONALE DECENTRATA - VIA SANTA MARIA MAGGIORE, 1 40121 BOLOGNA.**

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA QUOTE DI CAUZIONE
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLE FINALI E/O RASSEGNE NAZIONALI
ALLE PROPRIE LEGHE REGIONALI CALCIO

Le Associazioni che intendono partecipare alle manifestazioni Nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe Regionali Calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00.

Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell'Associazione alla manifestazione, della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall'Associazione durante le Finali Nazionali.

NORME DI PARTECIPAZIONE, FORMULA, OBBLIGHI, REQUISITI E TIPOLOGIA DELLE
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

FINALI NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Finali Nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è di **carattere agonistico**.

UOMINI CALCIO A11/A5

RIVIERA DI RIMINI 2008_ 26 giugno - 30 giugno 2008

DONNE CALCIO A5

RIVIERA DI RIMINI 2008_ 25 giugno - 29 giugno 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ETÀ MINIMA	DIRITTO D'ACCESSO
Uomini	Calcio a 11	16 anni compiuti	Vincenti fasi regionali *
Uomini	Calcio a 5	16 anni compiuti	Vincenti fasi territoriali e/o regionali
Donne	Calcio a 5	14 anni compiuti	Vincenti territoriali e/o regionali

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione)



Iscrizioni: entro il 03 giugno 2008 (€ 150,00)

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 03 giugno 2008

Formula

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 11 e 24 per la disciplina del calcio a 5). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Finali Nazionali

Per partecipare alle Finali Nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'UISP per il 2008 e aver acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale previsto dalla Circolare del 31 maggio 2007;
- i giocatori devono essersi tesserati entro il **31 marzo 2008** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali Nazionali (art.32c RA);
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività UISP ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 34, 35, 36 RO e 150 RD.

La Lega Nazionale Calcio formalizzerà gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2008, appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Finali Nazionali indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali Nazionali.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione Attività controllare tutte le tessere degli atleti partecipanti.

RASSEGNE NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne Nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato sotto la voce "ambito" nelle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.



COPPA DI LEGA UOMINI CALCIO A 11

MONTESILVANO (Pescara) 15 - 18 maggio 2008

AMBITO: agonistico

CATEGORIA	DISCIPLINA	ETÀ	DIRITTO DI ACCESSO
Uomini	Calcio a 11	16 anni compiuti	Vincenti Coppe e/o Campionati territoriali*

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento

Iscrizioni: entro il 18 aprile 2008 (€ 150,00)

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2008

Formula

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte. Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega

Per partecipare alle Finali Nazionali occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'UISP per il 2008;
- i giocatori devono essersi tesserati entro il **31 marzo 2008** e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega (art.32c RA);
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati Figc all'attività UISP ed ai sensi della Normativa Generale (**si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione**).

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 34, 35, 36 RO e 150 RD.

La Lega Nazionale Calcio formalizzerà gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2008, appartenenti alle Associazioni partecipanti alla Coppa di Lega, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione d'informazione o recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione Attività controllare tutte le tessere degli atleti partecipanti.

RAPPRESENTATIVE UOMINI CALCIO A5/11 DONNE CALCIO A5 MONTESILVANO (Pescara) 15 - 18 maggio 2008

AMBITO: agonistico

CATEGORIA	DISCIPLINA	ETÀ	DIRITTO DI ACCESSO
Uomini	Calcio a 11	16 anni compiuti	Rappresentative territoriali e/o vincenti fasi regionali
Uomini	Calcio a 5	16 anni compiuti	
Donne	Calcio a 5	14 anni compiuti	

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.

Iscrizioni: entro il 18 aprile 2008

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2008

Invio della lista dei tesserati

Le Leghe Regionali Calcio Uisp che intendano iscrivere le loro Rappresentative dovranno inviare alla Segreteria della Lega Nazionale Calcio UISP, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 – e-mail: calcio@uisp.it) **entro il termine perentorio del 24 aprile 2008:**

le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l'indicazione dell'Associazione con cui l'Atleta è tesserato.

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, e 3 per il calcio a 5;

le dichiarazioni previste dagli articoli 33 e 34 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale **(si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi negli elenchi).**

Formula

Le squadre saranno suddivise, per sorteggio, in gironi, e s'incontreranno tra loro in gare di solo andata.

Seguirà una seconda fase con gare singole ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP entro il **31 marzo 2008** e aver partecipato ai Campionati locali;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP ed ai sensi della Normativa Generale.

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 34, 35, 36 RO e 150 RD.

Il Presidente della Lega Territoriale Calcio UISP della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto da tale normativa, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'Atleta a svolgere attività calcistica agonistica.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione Attività controllare tutte le tessere degli atleti partecipanti.

COPPA AMATORI UOMINI CALCIO A5/11

SPORTILIA (FC) 30 maggio - 02 giugno 2008

AMBITO: non agonistico

CATEGORIA	DISCIPLINA	ETÀ	DIRITTO DI ACCESSO
Uomini	Calcio a 11	16 anni compiuti	Libero
Uomini	Calcio a 5	16 anni compiuti	

Iscrizioni: entro il 05 maggio 2008 (€ 150,00 per il calcio a 11 ed € 90,00 per il calcio a 5).

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 05 maggio 2008

Formula

La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte.

Sistemazione alberghiera

Nel caso che le presenze superassero la disponibilità alberghiera del centro sportivo si procederà alla sistemazione delle associazioni partecipanti presso alberghi e agriturismi delle vicinanze, ovviamente seguendo l'ordine delle iscrizioni perfezionate.

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'UISP per il 2008;
- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP almeno 48 ore prima dell'inizio delle manifestazioni e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione;
- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega Calcio UISP d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 34, 35, 36 RO e 150 RD.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione Attività controllare tutte le tessere degli atleti partecipanti.

**OVER 35 UOMINI CALCIO A 11
UOMINI CALCIO A 7
DONNE CALCIO A 11
UOMINI OVER 35 CALCIO A 5
UOMINI OVER 35 CALCIO A 7**

RIVIERA DI RIMINI 2008_ 25 giugno - 29 giugno 2008

AMBITO: non agonistico

CATEGORIA	DISCIPLINA	ETÀ	DIRITTO DI ACCESSO
Uomini Over 35	Calcio a 11	nati 1973 e precedenti	Libero*
Uomini	Calcio a 7	16 anni compiuti	
Donne	Calcio a 11	14 anni compiuti	
Uomini Over 35 c 5 e 7	Calcio a 5 e 7	nati 1973 e precedenti	

*la circolare del 31 maggio 2007 limita la partecipazione dei tesserati figc alla 1° categoria, nelle rassegne di calcio a 7 e calcio a 11 over 35.

Iscrizioni: entro il 03 giugno 2008 (€ 150,00)

Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 03 giugno 2008

Formula

Le squadre saranno suddivise in gironi, s'incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare singole ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle manifestazioni

Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti:

- le Associazioni devono essere affiliate all'UISP 2008;
- gli atleti devono essersi tesserati all'UISP almeno 48 ore prima dell'inizio delle singole Manifestazioni;
- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2007 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all'attività UISP ed ai sensi della Normativa Generale;

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente territoriale e regionale della Lega Calcio Uisp d'appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 34, 35, 36 RO e 150 RD.

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione Attività controllare tutte le tessere degli atleti partecipanti.

**RASSEGNE "GIOVANI"
CALCIO A 7/9/11**

RIVIERA DI RIMINI 2008_ 27-29 giugno 2008

**AMBITO:** non agonistico

CATEGORIA	DISCIPLINA	FASCIA D'ETÁ	DIRITTO D'ACCESSO
Piccoli azzurri D baby	da definire	1999 - 2000	libero
Piccoli azzurri D		98 - 99	
Piccoli azzurri C baby		97 - 98	
Piccoli azzurri C		96 - 97	
Piccoli azzurri B 1		95 - 94	
Piccoli azzurri B		94 - 95	

La partecipazione è libera e potranno partecipare anche Associazioni affiliate alla FIGC ed altri Enti di P.S., purché in regola con affiliazione e tesseramento UISP per la stagione sportiva 2007-2008.

Le Associazioni, per partecipare alle Rassegne dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia di tutela sanitaria.

Tutte le Rassegne potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del numero minimo di squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle medesime.

Durante lo svolgimento delle Finali e Rassegne potranno essere effettuati controlli antidoping da parte delle autorità competenti.



MODULO INFORMATIVO DI PRE-ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2007/2008
 DA PARTE DELLE LEGHE REGIONALI CALCIO UISP
 (DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2008)

Il sottoscritto _____ Presidente della Lega Regionale Calcio Uisp _____ **chiede** la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività ufficiale della Lega Nazionale Calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi di **revocarla** entro il termine **previsto** dalla Circolare del 31 dicembre 2007; **dichiara** di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di **euro 150,00**; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione delle proprie manifestazioni i contenuti della Circolare della Lega Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2007; **allega** copia della ricevuta del versamento della cauzione di **euro 420,00**.

RASSEGNA NAZIONALE COPPA DI LEGA 15/18 MAGGIO 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
UOMINI	CALCIO A 11	N° 2 PER COMITATO TERRITORIALE*	

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 06-07, altro.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 15/18 MAGGIO 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
UOMINI	CALCIO A 11	N° 1 PER COMITATO TERRITORIALE *	
UOMINI	CALCIO A 5	N° 1 PER COMITATO TERRITORIALE *	
DONNE	CALCIO A 5	N° 1 PER COMITATO TERRITORIALE *	

*con un massimo di tre iscrizioni per ogni Comitato Regionale

RASSEGNA NAZIONALE COPPA AMATORI 30 MAGGIO/02 GIUGNO 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
UOMINI	CALCIO A 11	LIBERO	
UOMINI	CALCIO A 5	LIBERO	

RASSEGNE NAZIONALI OVER 35 CALCIO A11 - UOMINI CALCIO A 7 e OVER 35 CALCIO A 7 E CALCIO A 5- FINALI NAZIONALI DONNE CALCIO A5 _ 25/29 GIUGNO 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
UOMINI OVER 35	CALCIO A 11	LIBERO	
FINALI NAZ. DONNE	CALCIO A 5	N° 1 PER TERRITORIALE E/O REGIONALE	
UOMINI	CALCIO A 7	LIBERO	
UOMINI OVER 35	CALCIO A 7	LIBERO	
UOMINI OVER 35	CALCIO A 5	LIBERO	

FINALI NAZIONALI UOMINI C 5/11 - RASSEGNE NAZ. DONNE C 11 25/29 GIUGNO 2008

CATEGORIA	DISCIPLINA	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
UOMINI	CALCIO A 11	N° 1 PER REGIONE * vedi nota soprarip.	
UOMINI	CALCIO A 5	N° 1 PER TERRITORIALE E/O REGIONALE	
DONNE	CALCIO A 11	LIBERO	

RASSEGNA NAZIONALE GIOVANI CALCIO A 7, 9 ed a 11

CATEGORIA	DISCIPLINE	ASSOCIAZIONI CONSENTITE	PRE-ISCRIZIONE
			N°
		LIBERO	

IL PRESIDENTE DELLA LEGA REGIONALE CALCIO UISP (firma).....

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 15/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Cristian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO BUDRIESE

Svolgimento del procedimento

Con atto del 21.09.2007 l'Associazione Gruppo Sportivo Budriese in persona del proprio rappresentante Sig. Yuri Canepari proponeva reclamo avverso la decisione emanata in Reggio Emilia il 10.09.2007 con la quale il Consiglio della Lega Calcio Uisp del Comitato Provinciale Uisp di Reggio Emilia accertava il doppio tesseramento dell'atleta dell'associazione Gruppo Sportivo Budriese Sig. Pino Lorenzo comminando: a) la sanzione di 18 punti di penalizzazione a carico della medesima associazione con decorrenza dalla stagione sportiva 2007/2008 (art. 41 e 45/h R.D); b) la squalifica di anni 3 al tesserato Pino Lorenzo (art. 150 R.D); c) la squalifica di mesi 3 al Presidente dell'Associazione Gruppo Sportivo Budriese Sig. Dino Storchi (Art. 141 R.D.). L'impugnazione di tale provvedimento, tramite il quale viene adita direttamente la Corte Nazionale di Giustizia, si basa su un unico motivo con il quale si denuncia l'incompetenza organica del Consiglio Provinciale della Lega Calcio Uisp di Reggio Emilia in quanto "organo istituzionale territoriale non preposto all'applicazione del regolamento di disciplina".

Motivazione

Va innanzitutto valutata l'ammissibilità del presente ricorso per il quale l'associazione ricorrente si è rivolta alla Corte Nazionale di Giustizia. Il problema pregiudiziale che qui si pone è se l'associazione è legittimata a rivolgersi direttamente alla Corte Nazionale di Giustizia. La soluzione del problema è senz'altro positiva. Espressamente l'articolo 63 d) del Regolamento di Disciplina della Lega Calcio Uisp prevede tale possibilità e cioè la proponibilità di un ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei confronti di atti emessi dai diversi organi della Lega calcio a ciò preposti.

Oggetto della presente decisione è la legittimità o meno da parte del Consiglio Provinciale della Lega Calcio Uisp di Reggio Emilia di svolgere funzioni giurisdizionali e cioè il potere di interpretare e applicare la normativa in vigore nella Lega calcio Uisp. A tale quesito non può che essere data risposta negativa. In maniera puntuale, precisa e inequivocabile la normativa della Lega Calcio Uisp, ed in misura maggiore la stessa Carta dei Principi (art. 6 a) e b), stabiliscono l'autonomia e l'indipendenza degli organi disciplinari ed anzi è la stessa Lega calcio che è chiamata a garantire tale autonomia affinché le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva a ciò preposti siano conformi a ciò che è previsto dalla normativa vigente. Si ribadisce, quindi, l'esclusività della giurisdizione in materia di applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e tale principio è da considerarsi ineludibile e inderogabile. Va da sé che ogni atto avente la caratteristica di provvedimento giurisdizionale deve provenire dall'organo di giustizia sportiva competente per territorio e/o per materia così come previsto dal Titolo III, Capo I, artt. 48, 49, 50, 51 del Regolamento di Disciplina. La circostanza che il provvedimento oggetto del presente ricorso sia stato emanato da organo incompetente, e come tale privo della potestà di giudicare, comporta la nullità di quanto statuito che, conseguentemente, non può avere alcuna efficacia nei confronti dei destinatari dello stesso. Non vi è dubbio alcuno che il Consiglio Provinciale della Lega Calcio di Reggio Emilia ha deliberato un provvedimento che non appartiene alla sua competenza istituzionale. Né l'importanza della questione, valutata come un caso di illecito sportivo, trova giustificazione tale da permettere la sostituzione di un organo istituzionale "politico" a uno di natura giurisdizionale. Pertanto in applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore il ricorso deve essere accolto.

Si può ben affermare che non sussistendo alcuna decisione da parte di un organo di giustizia sportiva non vi è stato "giudicato" sulla questione che rimane sottoposta agli ordinari termini di decadenza. Orbene, il Presidente di Lega Calcio competente (e nel caso che ci interessa della Lega Calcio Uisp di Reggio Emilia) può presentare ricorso-esposto nei confronti di tale presunta irregolarità atteso che egli è pur sempre legittimato a proporre tale azione, dinanzi al competente organo di giustizia sportiva, entro un anno dal fatto contestato e ciò allo scopo di ottenere eventuali sanzioni pecuniarie e penalizzazioni nei confronti delle Associazioni (comprese le eventuali squalifiche dei tesserati colpevoli). Onde ristabilire un giudizio equanime sul caso controverso, la Corte Nazionale di Giustizia invita il Presidente della Lega Calcio Uisp di Reggio Emilia, nella propria e piena responsabilità, a ottemperare in tal senso allo scopo si assicurare l'esatta osservanza della normativa in vigore.


P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia

- accoglie il ricorso dell'Associazione Gruppo Sportivo Budriese;
- dichiara nulla e priva di ogni effetto giuridico la decisione adottata in data 10.09.2007 e per l'effetto dichiara nulle e prive di effetto le seguenti decisioni:
 - a) la sanzione di 18 punti di penalizzazione a carico della medesima associazione con decorrenza dalla stagione sportiva 2007/2008;
 - b) la squalifica di anni 3 al tesserato Pino Lorenzo;
 - c) la squalifica di mesi 3 al Presidente dell'Associazione Gruppo Sportivo Budriese Sig. Dino Storchi ;
- dispone la restituzione della cauzione e il suo incameramento per effetto dell'accoglimento dello stesso
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Reggio Emilia per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 27.09.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 16/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Cristian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A. S. D. SAN PAOLO

Con atto del 14 giugno 2007 l'Associazione A.S.D. San Paolo con sede in Prato partecipante al campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'Appello n.1 della stagione sportiva 2006/2007 che confermava integralmente quanto disposto dal giudice di primo grado della Lega Calcio Uisp di Prato in relazione al ricorso a suo tempo proposto dall'Associazione CDP Calcio Vaiano. Quest'ultima aveva rilevato, nella gara del 02.05.2007 tra G.S. Giglio-ASD CPD Calcio Vaiano, valevole per campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" la partecipazione di un atleta in posizione irregolare perché militante in Figc e ciò in violazione della normativa generale che disciplina la partecipazione di tali atleti nelle manifestazioni ufficiali della Lega Calcio Uisp. Con la presente impugnazione parte ricorrente solleva l'illegittimità delle precedenti decisioni sulla base di tre motivi fondamentali: a) inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 71 R.d.; 2) carenza di prova riguardo la partecipazione del tesserato Gigliofiore a gare della F.I.G.C.; 3) nullità per mancata sottoscrizione della decisione da parte del giudice sportivo di primo grado. Pertanto accertate tali violazioni del Regolamento di Disciplina si chiede l'annullamento/nullità delle precedenti statuizioni degli organi di giustizia sportiva.

Svolgimento del procedimento

Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che la decisione di primo grado andrebbe dichiarata inammissibile perché nell'iter procedurale manca il preannuncio di ricorso.

La censura non merita accoglimento. Il preavviso di presentazione del ricorso-esposto è sottoposto a due prescrizioni:

1) deve essere preannunciato al giudice sportivo entro le ore 24,00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui ci si riferisce;

2) deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita oggetto del reclamo. Dall'interpretazione letterale è evidente che la sanzione dell'inammissibilità è certamente applicabile nella seconda delle due prescrizioni che così dispone: "e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce".

La spiegazione di tale sanzione di natura procedurale è persino ovvia ove si pensi che senza tale indicazione il giudice sportivo è nell'impossibilità di individuare la gara stessa. Al contrario, nel caso di ritardo del preannuncio di reclamo non vi è alcun obbligo di sanzionare tale ritardo con l'inammissibilità perché, senza voler considerare il dato testuale che nulla menzione sul caso, è pur sempre possibile, per il giudice sportivo che non abbia ancora esaminato i rapporti di gara della giornata sportiva, non omologare l'incontro oggetto del preannuncio di reclamo seppure tardivo. Ed infatti non va dimenticato che funzione del preannuncio di reclamo (rectius: preannuncio di ricorso) è quello di impedire solo l'omologazione della gara in attesa che pervenga il ricorso e l'eventuale controricorso. Va da sé che il termine di 24 ore dalla fine della gara è un termine ordinatorio con la conseguenza che se esso non viene rispettato e il giudice omologa la gara (e ben potrebbe farlo anche in caso di preannuncio tardivo) non può poi l'associazione ricorrente lamentarsi della mancata omologazione. In sostanza, in caso di ritardato preannuncio di ricorso, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice se omologare la gara o meno sempreché siano presenti gli estremi della gara oggetto di reclamo.

Con il secondo motivo di ricorso l'Associazione San Paolo sostiene che la decisione della commissione di prima istanza è stata pubblicata in data 15.05.2007 mentre il campionato in oggetto è terminato il 13.05.2007. Da ciò ne deriverebbe l'applicazione dell'articolo 72 comma V° del Regolamento di Disciplina che stabilisce:

“Qualora il ricorso-esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto.”

La doglianza è infondata. In modo chiaro e senza possibilità di ulteriori e fuorvianti interpretazioni la normativa indica il momento dal quale decorre l'applicazione del dell'articolo 72 V° comma R.D. E il momento dal quale esso è applicabile è esattamente individuato al tempo della **presentazione** del ricorso o del ricorso-esposto e non già al momento della **pubblicazione** dell'esito dello stesso. La presentazione del ricorso-esposto è avvenuto in data anteriore il 13.05.2007.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta il valore probante della dichiarazione scritta effettuata dal Responsabile del Settore giovanile della società “Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a” la quale conferma che il Sig. Maikol Gigliofiore è stato tesserato presso tale sodalizio sportivo e ha partecipato a gare del Campionato Italiano Allievi Professionisti sino al 17 dicembre 2006. Il motivo non ha pregio. L'articolo 91 a) del R.D prevede tra le fonti di prova anche la documentazione varia alla quale certamente appartiene tale dichiarazione tra l'altro mai contestata da parte ricorrente nella sua intrinseca veridicità.

Gli altri motivi riportati nel ricorso sono generici o pposti per la prima volta e come tali non possono essere esaminati da questa Corte Nazionale di Giustizia.

Motivazione


P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta tutti i motivi di ricorso;
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto del rigetto del ricorso
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Prato e della Lega Calcio Regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 29.09.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N.17 /07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Christian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: ASSOCIAZIONE L'ALTRO MONDO DEL RISPARMIO

Svolgimento del procedimento

In data 02.03.2007 l'Associazione l'Altro Mondo del Risparmio con sede in Terni impugnava i provvedimenti disciplinari contenuti nel comunicato n.18 del 23.03.2007 (non prodotto in atti) avverso la squalifica dei Sig.ri Simone Pernazza, Roberto Tenuta, Claudio Barconi, Marcello Barconi con il motivo indicato nel ricorso. Dopo breve argomentazione si conclude per la dichiarazione di nullità del provvedimento che ha irrogato le sanzioni.

Motivazione

Il ricorso va dichiarato improcedibile stante la sua assoluta indeterminatezza. In primo luogo la Corte Nazionale di Giustizia rileva come sia del tutto impossibile verificare quale organo ha emesso la decisione impugnata in quanto parte ricorrente omette di indicare l'organo di giustizia sportiva che ha deliberato il provvedimento impugnato. Tale omissione comporta la violazione dell'articolo 70 c) del Regolamento di Disciplina che prevede l'indicazione degli estremi del provvedimento disciplinare impugnato. Né l'Associazione "L'Altro Mondo del Risparmio" si è peritata di produrre copia dello stesso provvedimento. Né, in carenza di documentazione, è dato sapere l'entità delle squalifiche irrogate ai tesserati squalificati, né le sanzioni applicate alla stessa associazione. Il ricorso risulta del tutto generico. Infatti parte ricorrente non ha messo a disposizione della Corte Nazionale di Giustizia la documentazione necessaria per compiere la revisione del giudizio e pertanto non rimane altra soluzione che dichiarare improcedibile il ricorso.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Dichiarare improcedibile il ricorso proposto dall'Associazione "L'altro Mondo del Risparmio"
- Dispone l'incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto dall'Associazione "L'Altro Mondo del Risparmio";
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Terni e alla Lega Calcio Regionale Uisp Umbria per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.



Così deciso in Perugia, lì 20.10.2007

F.to Gino Montecchi

F.to Roberto Raviele

F.to Christian Franchitti

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 18/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Christian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: SIG ROBERTO MATTEUCCI E GABRIELE RAIMO

Svolgimento del procedimento

Con atti del 10 e 11 settembre 2007 i Sig.ri Roberto Matteucci e Gabriele Raimo proponevano ricorso avverso la delibera n. 64 della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio uisp Toscana relativa alla stagione 2006-2007 della Lega Calcio del Comitato Uisp di Pisa.

Nel ricorso gli interessati chiedevano;

quanto al Sig. Roberto Matteucci

- a) l'annullamento o la modifica della decisione in considerazione del comportamento del ricorrente messo in atto in occasione dei fatti contestati. In sostanza si metteva in dubbio la possibilità del direttore di gara di riconoscere il Sig. Roberto Matteucci come autore di violenza fisica nei confronti dell'arbitro, in quanto in quel momento il direttore di gara era disteso in terra. Ad ausilio di quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazione scritte dei Sig.ri Alessandro Petroni, Paolo Alberti, Gabriele Raimo, Nicolino Matteucci, Andrea Bonamici e Federico Bonanni.

quanto al Sig. Gabriele Raimo

- b) l'annullamento o la modifica della decisione in considerazione del comportamento del ricorrente messo in atto in occasione dei fatti contestati. In sostanza, oltre a contestare la volontarietà del contatto fisico con il direttore di gara (il quale veniva urtato casualmente con la spalla a causa della concitata fase di contestazione) si sostiene che il direttore di gara sarebbe incorso in errore tecnico e ciò anche sulla base di quanto dichiarato da esponenti dell'organizzazione. Ad ausilio di quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazione scritte dei Sig.ri Carlo Fusco e Alessandro Taccini.

Motivazione

Preliminarmente i due distinti ricorsi vanno riuniti per continenza di causa.

Il ricorso va rigettato per i motivi che seguono.

Il contenuto del referto del direttore di gara e dei guardalinee ufficiali costituiscono prova legale incontrovertibile che nella gerarchia dei mezzi probatori non può essere superata da alcuna prova semplice alla quale appartengono le dichiarazioni prodotte in atti. La mancanza di prove legali contrarie da contrapporre a quelle del direttore di gara non consentono di dare maggiore credibilità alle argomentazioni sostenute da parte ricorrente che appartengono, ove verificate e veritiere, ad una categoria probatoria (cosiddetta prova semplice) di rilievo inferiore a quella del direttore di gara che invece costituisce prova legale e come tale meritevole di maggior affidamento.

Infatti il ricorrente ha fornito a sostegno della propria ricostruzione dei fatti una dichiarazione sottoscritta da persona presente alla gara. Occorre ricordare ancora una volta come le prove semplici non sono opponibili alle prove legali. Per superare tale preclusione è necessario che la prova legale posta a fondamento della decisione (o delle precedenti decisioni) venga dichiarata falsa (nel caso in oggetto i documenti ufficiali di gara) e quindi non corrispondente alla verità storica. Ne consegue che le stesse contestazioni scritte che rientrano tra le prove semplici ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento di Disciplina rimangono privi di qualsiasi forza probatoria proprio perché non possono essere posti a paragone con la prova legale scaturente dal rapporto di gara redatto dall'arbitro dell'incontro e a cui la Corte Nazionale di Giustizia non può non dare il rilievo

ricosciuto ad esso dalla normativa vigente. Pertanto deve essere confermata la valutazione effettuata dalla Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio Regionale Uisp della Toscana che, tra le altre cose, aveva ritenuto di ridurre l'iniziale sanzione a carico dei due tesserati.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dai Sig.ri Roberto Matteucci e Gabriele Raimo;
- dispone l'incameramento delle cauzioni per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana e alla Lega Calcio Regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 13.11.2007

F.to Gino Montecchi

F.to Roberto Raviele

F.to Christian Franchitti



DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA GARMAN"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero-giallo				€ 5,90	
BORSA ARBITRO nylon pesante con fondo porta scarpe UAB15/5				€ 19,80	
TUTA MICROFIBRA/interno rete U644/C				€ 36,40	
TUTA MICROFIBRA SPEZZATA UISP US48/5				€ 46,30	
GIACCONE ANTIPIOGGIA/Nylon pesante 5551/5				€ 46,30	
GIACCONE "ALASKA" ARBITRO UISP/interno trapuntato U541/5				€ 43,50	
ANTIPIOGGIA LOGIC ARBITRO UISP				€ 28,50	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.garman.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. OTTOBRE 2005		€ 4,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. NOVEMBRE 2006		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
	TOTALE ORDINE		€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.